

USB – Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego Sardegna

09124 - Cagliari, Via Maddalena, 20 - 20 0706848929 🖶 0706404868

Prot. 296 /2011

Al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Sardegna

All'Ufficio Relazioni Sindacali- Agenzia Entrate - Roma

p.c. Al Direttore Centrale del Personale Dr. Girolamo Pastorello

Oggetto: decreto ex art. 28 su controlli a distanza nel Cam di Cagliari, e vostre note Prot. 6949/2011 e Prot. 7339/2011. Diffida alla riattivazione dei Software Cognos e CCPulse.

Con riferimento alla nota 6949, in relazione alle trattative intercorse ai sensi dell'art. 4, secondo comma della L. n. 300 del 1970 con le OO.SS. e la RSU del Cam, si ravvisa che nella dichiarazione del Direttore Regionale relativamente alla mancata presentazione da parte delle OO SS e della RSU di una proposta unitaria di accordo esiste una insussistenza di base in quanto tale percorso non viene previsto da nessuna norma di legge o norma contrattuale. Non viene fatto obbligo alle sigle presenti in riunione, ed alla rsu, di attivarsi e di contattare le sigle non presenti all'incontro, per tentare di addivenire ad una proposta unitaria. Il percorso va fatto congiuntamente, tra Amministrazione, Sindacato e Rsu al fine di trovare una sintesi comune che è l'accordo. Tale argomentazione appare quindi solo strumentale e sterile e dimostra la volontà dell' Amministrazione di non addivenire ad alcun accordo.

Rileviamo tutto ciò perché pare che l'Amministrazione abbia dimenticato che l'art. 6 del CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005 prevede che "durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza." Durante la fase che è stata attivata non abbiamo visto correttezza, tantomeno responsabilità e trasparenza; sono stati fatti trascorrere i 30 giorni, attivando solo a parole la fase di concertazione, ma di fatto si è svolto un solo incontro, oltre a quello tenutosi in data 24 febbraio 2011 in cui è stata consegnata la bozza predisposta dall'Amministrazione. L'incontro era stato fissato in modo strumentale per il 24 febbraio 2011, a ridosso dell'udienza dell'art. 28 che si era tenuta il 22 febbraio, col fine di dimostrare che era già in corso la procedura di raffreddamento. Cosa evidenziata anche dal giudice del lavoro il quale dichiara che "sembra difficile negare che la ripresa delle trattativa finalizzata a tale accordo sia dovuta proprio all'avvio del presente procedimento, dato che l'amministrazione si è risolta a riconvocare le controparti in data 24 febbraio, come si legge nel verbali di incontro del 10 febbraio". Si son lasciati trascorrere i 30 giorni in modo inerme, tentando di umiliare le rappresentanze dei lavoratori nella espressione delle OO.SS. e della RSU del Cam. Così facendo l'Amministrazione ha rifiutato in tutta evidenza le regole di correttezza responsabilità e trasparenza, senza risolvere le problematiche poste dalle OO.SS. e dalla Rsu del Cam sul corretto utilizzo dei software CCPulse e Cognos. Appare inoltre sconcertante il richiamo nella nota da parte del Direttore Regionale ad un verbale (quello del 24 febbraio 2011) che non è stato sottoscritto da nessuna delle parti.

Per quanto attiene la nota 7339/2011, per prima cosa facciamo presente che appare scorretto che venga riportata in corsivo un contenuto diverso da quello presente nel decreto, venendo meno ancora una



USB – Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego Sardegna

09124 - Cagliari, Via Maddalena, 20 - 20 0706848929 🖶 0706404868

volta al principio della correttezza su richiamato; difatti il "pare fornire" diventa un "fornisce" che è fortemente strumentale alle argomentazioni dialettiche di chi scrive.

Il giudice ribadisce successivamente "come detto non pare rientrare nella previsione dell'art. 4" che è cosa diversa del "non rientra". E nella parte terminale del dispositivo scioglie i dubbi affermando che "fondatamente, pertanto il sindacato ha denunciato l'utilizzo di tali sistemi prima del raggiungimento dell'accordo previsto dalla norma in questione".

In relazione a quanto espresso in detta nota relativamente a Cognos, affermando che il giudice si è inequivocabilmente espresso a favore della sua legittimità, in quanto "strumento per la mera rilevazione quantitativa periodica della produttività del singolo - in se sempre lecita" evidenziamo quanto segue: l'estratto del decreto, che viene ripreso dal Direttore Regionale in modo parziale, è contenuto nella parte di sentenza che riguardava il CCPULSE e TESTUALMENTE recita così: (parliamo di CCPULSE sia chiaro) "che non si tratti di uno strumento per la mera rilevazione quantitativa periodica della produttività del singolo - in se sempre lecita - l' Amministrazione lo ha ammesso anche nella prima fase della trattativa in corso; precisamente, all'incontro del 15 Aprile 2010 la funzionaria della Direzione generale dott.ssa Bassareo ha affermato che il CCPulse "espone in tempo reale lo stato del singolo lavoratore in ordine ai tempi di esecuzione della sola parte ricorrente", che il giudice commenta a chiosa "il che equivale a dire che il lavoratore puo' essere controllato in ogni momento ed a distanza". Più chiaro di così, Direttore Regionale, afferma esattamente il contrario! Forse non ha letto attentamente il dispositivo. Oppure chi le ha portato alla firma la nota ha tentato una operazione disperata. Quella di difendere l'indifendibile. Se così è, non si presti ad operazioni di taglia e cuci operati dal suo staff, perché appare assolutamente evidente che nel dispositivo stiamo parlando di altro, e cioè che CCPULSE non è lecito. Quindi non potrà essere pertanto chiesta l'autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari, ai sensi dell'art. 4 della L. 300 del 1970 come comunicato con note 6949/2011 e 7339/2011 rispettivamente del 14 e 21 Marzo 2011 in presenza di un dispositivo del tribunale di Cagliari che dichiara al riguardo "non pare dubitarsi, infatti, del carattere – quanto meno dell'applicativo "CCPulse" – di strumento di controllo a distanza".

Facciamo inoltre presente che il giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari ha accolto le ragioni della nostra organizzazione sindacale, ritenendo fondata la denuncia dell'utilizzo dei software impiegati nel CAM di Cagliari. USB ha dunque vinto la sua battaglia legale per ottenere la disattivazione dei software-spia COGNOS e CCPulse, cosa che peraltro era avvenuta prima ancora che la sentenza venisse notificata alle parti. Ribadiamo che l'utilizzo del Software Cognos per ottenere dati aggregati non è stata mai contestata dalla nostra sigla, come risulta dai diversi verbali. Inoltre vi rappresentiamo che nella vostra comunicazione è carente l'informazione: non viene indicata la data di riattivazione di Cognos, ne le modalità di riattivazione del software (se solo con consuntivazione giornaliera dell'operato di tutto il Centro di assistenza, come comunicato alle OO.SS. e alla RSU e come risultante da verbale del 15 Aprile 2010, senza l'identificazione del singolo operatore o con il ritorno alla vecchia modalità, che prevedeva l'identificazione del singolo operatore con minuti di log-in, di chiusura della chiamata precedente, i minuti di conversazione effettiva, il numero di chiamate in entrata ed in uscita, ecc.)

Pertanto tutte le comunicazioni contenute nella nota appaiono fuori luogo e vengono contestate dalla scrivente. Invece di riattivare Cognos e CC Pulse, la DRE e il Cam dovrebbero riattivare corrette relazioni sindacali e il rispetto dei diritti dei lavoratori a non essere spiati.

A sostegno della nostra battaglia per la disapplicazione di software spia, il giudice del lavoro dichiara espressamente in fase di conclusioni nel dispositivo che "a nulla rileva la circostanza, sottolineata più volte da parte resistente, che lo scopo di tali dispositivi di rete non sia quello di controllare a distanza i lavoratori, ma piuttosto quello di analizzare l'andamento del servizio.." e che "fondatamente, pertanto, il sindacato ricorrente ha denunciato l'utilizzo di tali sistemi". Il giudice del lavoro si sofferma e si esprime al plurale ("dispositivi di rete", "tali sistemi") ribadendo il fondamento del ricorso del sindacato al giudice del lavoro. Piu' chiari di così non si puo' essere. Ogni altra interpretazione non è possibile.



USB – Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego Sardegna

09124 - Cagliari, Via Maddalena, 20 - 20 0706848929 🖶 0706404868

Per prassi, le spese legali vengono addebitate alla parte soccombente, e in questo caso sono state addebitate all'Amministrazioni. Ogni altra considerazione è superflua.

Chiediamo quindi che venga rispettato il dispositivo che ristabilisce un principio fondamentale, e cioè che le esigenze organizzative devono essere rispettose dei diritti dei lavoratori.

La fiducia che i lavoratori e questa sigla avevano riposto nell'operato dell'Amministrazione è stata tradita, le manovre diversive si sono rivelate inutili e la stessa rappresentanza della Direzione ha finito con l'ammettere l'illegittimità dei software installati a Cagliari, tant'è che li ha disattivati prima che la sentenza arrivasse, dopo aver verificato l'impraticabilità del terreno negoziale per troppo tempo negato.

L'interpretazione che l'Agenzia dà della sentenza rivela quanto poco buon senso vi sia in certi atteggiamenti, per non dire di peggio: affermare che il giudice ha dato ragione all'Amministrazione solo perché ha dichiarato cessata la materia del contendere, significa mistificare. È vero casomai il contrario e cioè che il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere proprio perché l'Amministrazione ha disattivato o reso innocui i software spia denunciati dalla nostra organizzazione sindacale.

Chiudiamo con due considerazioni. Se la sentenza del giudice di Cagliari riafferma – casomai servisse – che i diritti dei lavoratori non possono essere prevaricati dalle necessità organizzative, sembra ancora più paradossale il tentativo di sottrarre la materia dell'organizzazione del lavoro alle relazioni sindacali. I diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative dell'amministrazione si scontrano sul terreno dell'organizzazione del lavoro e nessun sindacato che si dichiara tale può rinunciarvi.

Ora ci aspettiamo che la sentenza venga rispettata dalla direzione del Cam di Cagliari e che tutti traggano le dovute conseguenze.

Si diffida pertanto dal riattivare Cognos e CCPulse nel rispetto del decreto ex art. 28 della L. 300 del 1970, emesso in data 15 Marzo 2011.

Cagliari 28 Marzo 2011

USB Pubblico Impiego Sardegna